

**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA,
POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA
RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5302 in data 12-10-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE OGGETTO DEI CONTROLLI STESSI, PREVISTA AL PUNTO 14.6. DELL'ALLEGATO A ALLA D.G.R. 1824/2016.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RISPARMIO ENERGETICO
E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI**

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia";

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015)", ed in particolare gli articoli 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41;

visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015, concernente:

- a) l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005
- b) gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005
- c) l'adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1824 in data 30 dicembre 2016, recante "Approvazione delle disposizioni previste dal titolo III, capo II, della l.r. 13/2015 (legge europea regionale 2015), in materia di certificazione energetica degli edifici, nonché delle modalità di effettuazione dei relativi controlli, in sostituzione di quelle approvate con le deliberazioni della Giunta regionale 1062/2011, 1606/2011, 1399/2012, 288/2014, 1090/2015 e 1494/2015";

dato atto che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale sopra richiamato, le regioni e le province autonome, al fine dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica resa dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli attestati di prestazione energetica (di seguito "APE") depositati territorialmente in ogni anno solare e che i medesimi controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti;

dato atto che i controlli di cui trattasi sono atti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE e possono comprendere accertamenti documentali e ispezioni ai sensi dell'articolo 61, comma 2, della l.r. 13/2015;

considerato che, ai sensi di quanto previsto nell'allegato A alla deliberazione 1824/2015, i controlli di cui trattasi si articolano su 3 livelli:

- a) controlli di I livello - accertamento preventivo
- b) controlli di I livello - accertamento documentale
- c) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni;

considerato che la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili si avvale:

- a) del servizio "COA energia" di Finaosta S.p.A. per l'organizzazione e la gestione del sistema dei controlli, ivi inclusa l'effettuazione degli accertamenti documentali ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l), della l.r. 13/2015;
- b) dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per l'effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative all'articolo 61, comma 1, lettera c), della legge stessa, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A.;

considerato che, ai sensi del punto 14.6. dell'Allegato A alla deliberazione n. 1824/2016, la Struttura deve individuare - con apposito provvedimento - la metodologia per l'effettuazione dei controlli e per la selezione del campione oggetto degli stessi;

ritenuto pertanto di disciplinare la metodologia per l'effettuazione dei controlli medesimi, con riferimento ai criteri diversificati in base all'articolazione in livelli sopra specificata (di cui all'allegato al presente provvedimento), nonché per la selezione del campione oggetto dei controlli stessi;

tenuto conto che la metodologia di cui sopra comprende anche la specificazione dei parametri oggetto di controllo cui corrispondono la differenziazione e la graduazione degli errori potenzialmente rilevabili;

tenuto conto che l'allegato al presente provvedimento potrà essere oggetto di revisione periodica, sulla base dell'esperienza maturata e delle eventuali criticità incontrate;

dato atto che la Struttura ha coinvolto, in occasione di appositi incontri tecnici, i referenti degli Ordini e Collegi professionali interessati;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814, in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

vista la legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali", e, in particolare, l'art. 25, comma 2, della legge regionale medesima, relativo al finanziamento delle attività svolte da ARPA;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815, in data 30 dicembre 2016, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con la deliberazione della Giunta regionale n. 534 in data 28 aprile 2017;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 27, in data 13 gennaio 2017, recante "Approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della l.r. 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), dello schema di convenzione tra la Regione e la Società finanziaria regionale - Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni in capo al centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) per il triennio 2017/2019. Prenotazione di spesa";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 476, in data 14 aprile 2017, concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° maggio 2017, a modificazione della deliberazione n. 708/2015 e successive integrazioni;

DECIDE

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la metodologia per l'effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica e per la selezione del campione oggetto dei controlli stessi, prevista al punto 14.6. dell'allegato A alla D.G.R. 1824/2016;
2. di dare atto che le spese necessarie per l'espletamento dei controlli di cui trattasi trovano copertura a valere sulle risorse previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27, in data 13 gennaio 2017, e dall'art. 25, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24.

L'estensore
Simone Gamba

Il Dirigente
Mario Sorsoloni

ALLEGATO

Metodologia per l'effettuazione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica e per la selezione del campione oggetto degli stessi ai sensi della d.G.r. 1824/2016

1. Criteri generali per l'effettuazione dei controlli sugli APE

- 1.1. Il presente documento individua, ai sensi del punto 14.6 dell'Allegato alla d.G.r. 1824/2016, la metodologia per l'effettuazione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica validati a partire dal 1 luglio 2017 e per la selezione del campione oggetto degli stessi.
- 1.2. Il sistema dei controlli prevede un'articolazione su tre livelli:
- a) controlli di I livello - accertamento preventivo: relativi al 100% degli APE, secondo quanto descritto al paragrafo 2;
 - b) controlli di I livello - accertamento documentale: relativi a tutti gli APE per i quali l'accertamento preventivo di cui alla lettera a) ha evidenziato potenziali anomalie, secondo quanto descritto al paragrafo 3;
 - c) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto descritto al paragrafo 4.
- 1.3. La somma degli APE sottoposti a controllo di cui ai punti 1.2.b) e 1.2.c), deve essere almeno pari al 2% degli APE validati nel trimestre di riferimento.
- 1.4. Per i controlli relativi agli APE validati fino al 30 giugno 2017 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 23 ottobre 2015, fino a completamento degli stessi.

2. Controlli di I livello: accertamento preventivo

- 2.1. In fase di caricamento del "tracciato XML" relativo ad ogni APE sul Portale Beauclimat di cui al punto 7 della d.G.r. 1824/2016, prima della validazione definitiva dello stesso è previsto un "accertamento preventivo" di alcuni parametri significativi e la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie. Il certificatore energetico può abbandonare tale operazione per correggere i dati immessi oppure validare comunque l'APE.
- 2.2. I parametri attualmente verificabili e i relativi algoritmi di controllo sono riportati in *Tabella 1*:

N.	PARAMETRO VERIFICATO	ALGORITMO DI CONTROLLO
1	Numero unità immobiliari per le quali viene redatto l'APE	Se l'APE viene redatto per un intero edificio, il numero delle unità immobiliari di cui è composto l'edificio deve essere pari a 1.
2	Classificazione energetica per edifici di nuova costruzione	Se l'edificio per cui viene redatto l'APE si configura come una "nuova costruzione", viene segnalata un'anomalia nel caso in cui la classe energetica dello stesso sia uguale a E, F o G.
3	Classificazione energetica per edifici esistenti non interessati da interventi di ristrutturazione importante	Se l'edificio per cui viene redatto l'APE è esistente e non è interessato da interventi di ristrutturazione importante, viene segnalata un'anomalia nel caso in cui la classe energetica dello stesso sia uguale a A4, A3, A2 o A1.

4	Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$)	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$) sia superiore a 1500 kWh/m ² a.
5	Rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato (S/V)	Viene segnalata un'anomalia nel caso il valore del rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato (S/V) non sia compreso nell'intervallo [0,2...1,5].
6	Vettori energetici utilizzati	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui venga inserito l'utilizzo di gas naturale in un edificio situato in un Comune non metanizzato. Tale anomalia non è ritenuta valida in assenza di impianto.
7	Data sopralluogo	Viene segnalata un'anomalia nel caso in cui non venga inserita la data di sopralluogo.

Tabella 1 – Parametri verificabili

2.3. Gli APE per i quali l'accertamento preventivo ha segnalato potenziali anomalie vengono sottoposti ad accertamento documentale, secondo quanto riportato al paragrafo 3.

3. Controlli di I livello: accertamento documentale

3.1. L'accertamento documentale è inteso come una verifica di coerenza dei dati riportati nell'APE, tramite definizione di un punteggio da determinare secondo algoritmi definiti al punto 3.2.

3.2. Il COA energia estrae tutti gli APE di cui al punto 2.3 e verifica, dalla lettura dei files .xml validati sul portale, l'effettiva sussistenza delle potenziali anomalie per quanto riscontrabile, attribuendo un punteggio di criticità in base a quanto riportato nella *Tabella 2*.

N.	PARAMETRO VERIFICATO	PUNTEGGIO DI CRITICITA' ATTRIBUITO ALL'ANOMALIA
1	Numero unità immobiliari per le quali viene redatto l'APE	7
6	Vettori energetici utilizzati	6
2	Classificazione energetica per edifici di nuova costruzione	5
5	Rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato (S/V)	4
3	Classificazione energetica per edifici esistenti non interessati da interventi di ristrutturazione importante	3
4	Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$)	2
7	Data sopralluogo	1

Tabella 2 – Punteggi di criticità anomalie

- 3.3. Per gli APE di cui al punto 3.2 sarà, inoltre, verificata la coerenza dei dati inseriti relativi ai codici impianti termici, ove presenti.
- 3.4. Gli APE di cui al punto 3.2 vengono esclusi dal campione dei controlli di secondo livello nel caso in cui l'anomalia non venga confermata dall'accertamento documentale.
- 3.5. In seguito all'accertamento documentale, gli APE per i quali l'effettiva sussistenza dell'anomalia viene confermata, vengono inclusi nel campione dei controlli di secondo livello, dando priorità a quelli che hanno ottenuto i punteggi di criticità più elevati. A parità di punteggio di criticità, saranno inclusi quelli in cui è stata verificata l'incoerenza dei dati inseriti relativi ai codici impianti termici, ove presenti e, successivamente, a quelli ricadenti nella classe energetica migliore. A parità di classe energetica, gli APE vengono ordinati sulla base della "prestazione energetica globale non rinnovabile" ($EP_{gl,nren}$), determinata secondo quanto riportato al punto 6.1 della d.G.r. 1824/2016, selezionando prioritariamente gli APE aventi valori di $EP_{gl,nren}$ minore.

4. Controlli di II livello: selezione del campione

- 4.1. In seguito ai controlli di primo livello, il COA energia seleziona, a cadenza trimestrale, secondo i criteri di cui ai punti 4.2 e 4.3, il campione di APE da sottoporre a controllo di secondo livello, in numero non inferiore a 30.
- 4.2. Ogni selezione avviene entro un mese dal termine del precedente "trimestre di riferimento", ovvero secondo le seguenti tempistiche:
- a) 1° trimestre (1 gennaio-31 marzo): entro il 30 aprile;
 - b) 2° trimestre (1 aprile-30 giugno): entro il 31 luglio;
 - c) 3° trimestre (1 luglio-30 settembre): entro il 31 ottobre;
 - d) 4° trimestre (1 ottobre-31 dicembre): entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 4.3. Ogni campione viene selezionato sull'insieme degli APE che rispondano alle seguenti caratteristiche:
- a) siano stati validati dai certificatori energetici nell'apposita sezione del Portale Beauclimat nel "trimestre di riferimento" precedente alla determinazione del campione, come meglio definito al punto 4.2;
 - b) non risultino essere stati sostituiti da un APE più recente (ove tale informazione sia disponibile al momento della determinazione del campione);
 - c) non costituiscano la rettifica di un precedente attestato sottoposto a controllo e risultato negativo;
 - d) non siano stati redatti da certificatori energetici non più abilitati, in maniera definitiva, alla redazione degli APE.
- 4.4. I criteri utilizzati per la selezione del campione relativo ad ogni trimestre di riferimento, in accordo con i principi di cui al punto 16.4 della d.G.r. 1824/2016, sono i seguenti:

CRITERIO 1 – "APE relativi a edifici in classi energetiche efficienti (A4, A3, A2, A1)" - numero variabile fino ad un massimo di 15, ove presenti.

Fino ad eventuale raggiungimento del numero massimo, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati dando priorità a quelli ricadenti nelle anomalie descritte al punto 2.2, nella Tabella 1 al punto 2. Successivamente, vengono selezionati gli APE privi di anomalie relativi a edifici in classi

energetiche efficienti (A4, A3, A2, A1) dando priorità a quelli ricadenti nella classe energetica migliore. A parità di classe energetica, gli APE vengono ordinati sulla base della “prestazione energetica globale non rinnovabile” ($EP_{gl,nren}$), determinata secondo quanto riportato al punto 6.1 della d.G.r. 1824/2016, selezionando prioritariamente gli APE aventi valori di $EP_{gl,nren}$ minore.

CRITERIO 2 – “APE per i quali il controllo di I livello ha evidenziato potenziali anomalie (corrispondenti a quelle descritte al punto 2.2, nella Tabella 1)” – numero variabile fino a completamento del campione, ove presenti.

Fino ad eventuale completamento del campione, vengono selezionati, secondo i criteri previsti al punto 3.5, gli APE per i quali il controllo di I livello ha evidenziato potenziali anomalie.

CRITERIO 3 – “APE redatti da certificatore energetico non ancora o poco frequentemente sottoposto a controllo di secondo livello ai sensi della d.G.r. 1824/2016 o ai controlli previsti dalla previgente normativa regionale in materia di certificazione energetica” - numero variabile fino a completamento del campione.

I certificatori saranno ordinati in base al numero APE sottoposti a controllo di secondo livello ai sensi della d.G.r. 1824/2016 e ai controlli previsti dalla previgente normativa regionale in materia di certificazione. Fino ad eventuale completamento del campione, saranno selezionati i certificatori energetici i cui APE non sono mai stati oggetto di controllo o i certificatori con un numero minore di APE sottoposti a controllo. In caso di parità saranno privilegiati i certificatori con minore anzianità di iscrizione all’Elenco dei certificatori energetici. Per ogni certificatore selezionato con il presente criterio, viene controllato l’APE redatto nel trimestre di riferimento dando priorità a quello ricadente nella classe energetica migliore. A parità di classe energetica, gli APE vengono ordinati sulla base della “prestazione energetica globale non rinnovabile” ($EP_{gl,nren}$), determinata secondo quanto riportato al punto 6.1 della d.G.r. 1824/2016, selezionando prioritariamente gli APE aventi valori di $EP_{gl,nren}$ minore.

- 4.5. I criteri di cui al punto 4.4 si applicano nell’ordine in cui sono riportati fino a completamento del campione. Qualora venga selezionato un APE già individuato con un criterio precedente, questo è sostituito dall’APE immediatamente successivo.
- 4.6. Il COA energia, entro le tempistiche riportate al punto 4.2, trasmette ad ARPA l’elenco degli APE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa, comprensiva dell’estrazione dei dati relativi all’.xml. L’elenco viene inviato per conoscenza anche alla struttura competente.
- 4.7. Contestualmente, il COA energia avvisa, tramite posta elettronica certificata (di seguito denominata “PEC”), i certificatori energetici che hanno redatto gli APE selezionati, indicando i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le relative modalità di effettuazione dello stesso e la documentazione da presentare ad ARPA.
- 4.8. Il certificatore è tenuto a presentare la seguente documentazione:
 - a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
 - b) documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
 - c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
 - d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);
 - e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
 - f) abaco ponti termici presenti nella struttura;

- g) altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria ed esplicitata dal COA energia nella comunicazione di cui al punto 4.7, ivi inclusi i contatti del committente e la documentazione atta a verificare la correttezza dei dati catastali.

4.9. Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di cui al punto 4.7 per presentare la documentazione presso ARPA-Area Operativa Energia. È accettata anche la trasmissione della documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC.

4.10. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA provvede a inviare un sollecito prorogando i termini della presentazione di un massimo di ulteriori quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato.

4.11. E' sempre facoltà di ARPA fissare un sopralluogo presso l'edificio oggetto di controllo.

5. Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni

5.1. ARPA, sulla base della documentazione pervenuta e dell'eventuale sopralluogo, effettua il controllo dell'APE al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso.

5.2. Sono da considerarsi casi di "non correttezza formale", gli APE che riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell'edificio non corrette, indipendentemente dall'influenza che le stesse abbiano sulla prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:

- a) oggetto dell'attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio;
- b) destinazione d'uso;
- c) dati catastali;
- d) ubicazione (Comune, coordinate);
- e) codice del catasto impianti termici (ove presente);
- f) per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici.

L'elenco dettagliato degli errori formali è riportato nella Tabella 3 in Appendice.

5.3. Sono da considerarsi casi di "non correttezza sostanziale":

- a) quelli in cui ARPA rilevi "errori sostanziali" la cui sommatoria superi la soglia di tolleranza sui parametri tecnici stabilita al punto 5.4;
- b) quelli in cui ARPA rilevi anche solo un "grave errore" nella definizione dell'oggetto edilizio su cui è calcolata la prestazione energetica o nella metodologia di calcolo utilizzata secondo quanto stabilito nella Tabella 3 in Appendice;
- c) quelli in cui ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti o non sia stato possibile effettuare il sopralluogo per poter completare l'acquisizione dei dati necessari.

5.4. ARPA attribuisce un punteggio di criticità degli errori sostanziali relativi ai parametri oggetto di controllo esaminati in base a quanto riportato in Appendice. Qualora il punteggio totale superi la soglia di tolleranza di 30 punti, il controllo si conclude con esito negativo.

5.5. In caso di presunto esito negativo, ARPA ne dà comunicazione al certificatore energetico e fornisce la possibilità di effettuare un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.

- 5.6. ARPA conclude i controlli entro un termine massimo di centocinquanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al punto 4.6.
- 5.7. ARPA, nel rispetto dei termini di cui al punto 5.6, comunica al COA energia il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.
- 5.8. Il COA energia, ricevuto il parere di ARPA, provvede:
- a) nel caso di esito positivo, a darne informazione al certificatore energetico;
 - b) nel caso di esito negativo per errore formale come definito al punto 5.2, a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, come previsto dall'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico;
 - c) nel caso di esito negativo per errore sostanziale come definito ai punti 5.3.a) e 5.3.b), a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, come previsto dall'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico. In tale caso, il COA energia provvede anche ad aggiornare il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico e a darne opportuna conoscenza alla struttura competente, per la contestazione della prevista sanzione amministrativa;
 - d) nei casi di esito negativo per errore sostanziale come definito al punto 5.3.c), non essendo possibile richiedere un APE sostitutivo, il COA energia segnala alla struttura competente esclusivamente il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico per la contestazione della prevista sanzione amministrativa.
- 5.9. Nei casi di cui ai punti 5.8.b) e 5.8.c), il certificatore energetico è tenuto a trasmettere ad ARPA e per conoscenza al COA energia, nel medesimo termine, l'APE corretto e la relativa documentazione informatica.
- 5.10. Nei casi di cui al punto 5.9, ARPA verifica, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, che le osservazioni dalla stessa formulate relative a tutti i parametri in cui è stato riscontrato un errore e ricalcolati dal certificatore rientrino negli stessi intervalli di tolleranza segnalati in fase di controllo e che le osservazioni puntuali dalla stessa formulate siano state recepite nella redazione del nuovo APE. In casi particolari che lo rendessero opportuno, ARPA può provvedere alla ridefinizione del range di tolleranza del singolo parametro sulla base delle nuove condizioni eventualmente sopravvenute.
- 5.11. Per gli APE validati fino al 30 giugno 2017, nel caso in cui l'APE sostitutivo venga redatto dopo il 1° luglio 2017 con il nuovo sistema di certificazione energetica previsto dalla d.G.r. 1824/2016, ARPA verifica che i soli valori parziali rilevati come errati da ARPA e ricalcolati dal certificatore rientrino negli stessi intervalli di tolleranza segnalati in fase di controllo e che le osservazioni puntuali dalla stessa formulate siano state recepite nella redazione del nuovo APE. Nel caso in cui tali valori parziali non rientrino in tali intervalli di tolleranza a causa del diverso metodo di calcolo ed in casi particolari che lo rendessero opportuno, ARPA può provvedere alla ridefinizione del range di tolleranza del singolo parametro sulla base delle nuove condizioni eventualmente sopravvenute.
- 5.12. ARPA trasmette, entro il medesimo termine, l'esito del controllo relativo all'APE sostitutivo al COA energia, che provvede ad informare il certificatore e ad aggiornarne lo stato delle contestazioni.
- 5.13. Qualora nel campione selezionato in un trimestre di riferimento vengano accertati più casi di non correttezza sostanziale su diversi APE redatti da un medesimo certificatore energetico e relativi a più unità immobiliari di uno stesso fabbricato, i suddetti casi sono computati per una sola

volta ai fini della contestazione delle relative sanzioni, fermo restando l'obbligo di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione di tutti gli APE, con oneri a proprio carico.

- 5.14. Qualora il certificatore energetico non ottemperi a quanto previsto al punto 5.9, ivi inclusa la redazione di un APE sostitutivo che non recepisca le osservazioni formulate da ARPA, o qualora lo stesso raggiunga due contestazioni di non correttezza sostanziale, il COA energia provvede a darne opportuna conoscenza alla Struttura regionale competente per la contestazione della prevista sanzione amministrativa.
- 5.15. Ricevuta la comunicazione di cui al punto 5.12, il certificatore energetico è tenuto a consegnare il nuovo APE al proprietario dell'immobile.
- 5.16. Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli alla struttura competente, nonché agli Ordini e Collegi professionali regionali.
- 5.17. Il COA energia provvede inoltre a dare opportuna conoscenza ai certificatori circa i criteri di selezione e le modalità di effettuazione dei controlli e le relative eventuali variazioni, anche tramite pubblicazione nell'apposita sezione del canale tematico "Energia" del sito internet istituzionale della Regione.

Tabella 3 – Parametri oggetto di controllo di II livello

N	PARAMETRI OGGETTO DI CONTROLLO	GRAVE ERRORE	ERRORE FORMALE	ERRORE SOSTANZIALE	PESO PARAMETRO ERRORI SOSTANZIALI [1-8]	GRADUAZIONE ERRORI
DEFINIZIONE EDIFICIO E INVOLUCRO						
1	Comune	-	X	X	5	ERRORE FORMALE e ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro sia errato
2	Coordinate: latitudine e longitudine	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui la latitudine e/o la longitudine si discostino di un valore superiore a ± 50 m
3	Classificazione edificio ai sensi del D.P.R. 412/1993	X	X	X	5	GRAVE ERRORE: nel caso in cui ci sia un errore di valutazione da parte del certificatore tra destinazione d'uso residenziale e destinazione d'uso non residenziale ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui l'errore di valutazione da parte del certificatore non sia tra destinazione d'uso residenziale e non residenziale ma vi sia comunque un'errata definizione della categoria dell'edificio ai sensi del D.P.R. 412/1993
4	Dati catastali (foglio, mappale, subalterno)	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui uno dei parametri che definiscono i dati catastali risulti non conforme
5	Oggetto attestato	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui l'oggetto dell'attestato risulti non corretto
6	Numero unità immobiliari	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il numero di unità immobiliari indicate risultino non conformi
7	Superficie netta riscaldata totale edificio	-	-	X	5	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie netta riscaldata totale si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
8	Volume lordo climatizzato edificio	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il volume lordo climatizzato si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
9	Altitudine	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in

						cui il valore di altitudine si discosti di un valore superiore a ±50 m
10	Destinazione d'uso - zona	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui venga accertata un'errata attribuzione della destinazione d'uso di una singola zona riscaldata
11	Volume netto edificio	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il volume netto climatizzato si discosti di un valore superiore a ±10%
12	Superficie raffrescata edificio	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie raffrescata si discosti di un valore superiore a ±10%
13	Fattore di correzione verso ambienti non climatizzati	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i fattori di correzione inseriti non siano compresi tra quelli presenti nel prospetto 7 della UNI TS 11300:1
14	Tipo di ventilazione	-	-	X	5	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il tipo di ventilazione inserita non sia corretta
15	Efficienza del recuperatore di calore	-	-	X	5	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il valore di efficienza del recuperatore di calore inserito si discosti di un valore superiore a ±10%
16	Superficie disperdente opaca (pareti verticali esterne, suddivise per orientamento)	-	-	X	2 (per ogni orientamento in cui è riscontrato l'errore)	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie disperdente opaca relativa alle pareti verticali esterne per ogni orientamento si discosti di un valore superiore a ±10%
17	Superficie disperdente opaca (totale delle pareti orizzontali o sub orizzontali esterne)	-	-	X	7	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie disperdente opaca totale delle pareti orizzontali o sub orizzontali esterne (non suddivise per esposizione) si discosti di un valore superiore a ±10%
18	Superficie disperdente opaca (elementi disperdenti verso terreno, vespai)	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie disperdente opaca totale degli elementi disperdenti verso terreno o vespai si discosti di un valore superiore a ±10%
19	Superficie disperdente opaca (locali non riscaldati o scaldati a temperature	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie disperdente opaca verso locali non riscaldati o riscaldati a temperature diverse si discosti di un valore superiore a ±10%

	diverse)					
20	Trasmittanza termica stratigrafie opache	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la trasmittanza termica anche solo di una stratigrafia opaca si discosti di: - $\pm 25\%$ per $U < 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; - $\pm 30\%$ per $0,6 \text{ W/m}^2\text{K} < U < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$; - $\pm 35\%$ per $U > 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.
21	Orientamento superfici disperdenti trasparenti	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie disperdente trasparente con orientamento errato si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
22	Superficie disperdente totale elementi trasparenti	-	-	X	7	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie disperdente totale degli elementi trasparenti (non suddivisa per orientamento) si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
23	Trasmittanza termica serramenti	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la trasmittanza termica anche solo di un serramento si discosti di un valore superiore a $\pm 25\%$.
24	Inclinazione elementi opachi	-	-	X	1	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui l'inclinazione di anche uno degli elementi opachi si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
25	Inclinazione elementi trasparenti	-	-	X	1	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui l'inclinazione di anche uno degli elementi trasparenti si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
26	Fattore di ombreggiatura	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui tale parametro non sia stato preso in considerazione o sia stato valutato in modo errato.
27	Ponti termici	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui l'inserimento dei ponti termici non sia coerente con la documentazione allegata (errata valutazione della tipologia di ponte termico e della sua lunghezza) o non siano stati inseriti ponti termici senza documentazione che ne dimostri la risoluzione.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO						
28	Codice catasto impianto termico	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il codice catasto relativo all'impianto di riscaldamento risulti non corretto
29	Tipologia	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in

	terminali di emissione					cui la tipologia di terminali di emissione dell'impianto di riscaldamento risultino non corretti
30	Ausiliari – potenza elettrica	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la potenza elettrica degli ausiliari si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
31	Tipo di regolazione	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il tipo di regolazione inserita risulti non corretta
32	Tipo di distribuzione	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il tipo di distribuzione inserita risulti non corretta
33	Accumulo	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi all'accumulo (es: volume, tipologia, ecc.) risultino non corretti
34	Tipo di generatore	-	X	X	8	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui il tipo e il numero di generatori inseriti risultino non corretti
35	Potenza termica utile o al focolare generatore	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la potenza utile o al focolare del/dei generatore/i si discosti/no di un valore superiore a $\pm 30\%$
36	Combustibile	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il/i combustibile/i sia/no differente/i rispetto a quello/i realmente utilizzato/i
37	Caldaia a combustione	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui anche un solo dei dati relativi a tipologia caldaia combustione, ubicazione del generatore e fluido termovettore risultino non corretti
38	Pompa di calore – COP	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il COP relativo alla pompa di calore si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
39	Pompa di calore – Temperature in condizioni standard	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori di temperatura in condizioni standard inseriti relativi alla pompa di calore non siano corretti
40	Generatore ad aria calda - rendimento	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il rendimento del generatore ad aria calda si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
41	Stufe, caminetti, ecc. - valore di rendimento	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il valore di rendimento certificato di stufe, caminetti, ecc. si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$ con una

						soglia massima pari a 96%. Tali impianti devono obbligatoriamente essere presi in considerazione nel calcolo solo se costituiscono il generatore principale dell'edificio. In tutti gli altri casi anche se vengono inseriti non vengono valutati ai fini del controllo.
42	Cogeneratore - efficienza termica e elettrica utili	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori di efficienza termica ed elettrica nominali relativi al cogeneratore si discostino di un valore superiore a $\pm 10\%$.
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACS						
43	Codice catasto impianto termico	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il codice catasto relativo all'impianto di produzione di ACS risulti non corretto
44	Fabbisogno	-	-	X	5	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il dato inserito non sia conforme ai valori contenuti nella normativa tecnica UNI TS 11300:2
45	Accumulo	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi all'accumulo (es: volume, tipologia, ecc.) risultino non corretti
46	Impianto di produzione dedicato o misto	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi al tipo di impianto (dedicato o misto) risultino non corretti <i>Se l'impianto è misto gli errori relativi ai parametri seguenti (dal 47 al 54) non vengono considerati in quanto già calcolati nella sezione relativa al riscaldamento.</i>
47	Tipo di generatore	-	X	X	8	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui il tipo e il numero di generatori inseriti risultino non corretti
48	Potenza termica utile generatore	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la potenza nominale del/dei generatore/i si discosti/no di un valore superiore a $\pm 30\%$
49	Combustibile	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il/i combustibile/i sia/no differente/i rispetto a quello/i realmente utilizzato/i
50	Caldaia a combustione	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui anche uno solo dei dati relativi alla tipologia della caldaia combustione e all'ubicazione del generatore risultino non corretti
51	Pompa di calore – COP	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il COP relativo alla pompa di calore si discosti di un valore

						superiore a $\pm 10\%$
52	Pompa di calore – Temperature in condizioni standard	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori di temperatura in condizioni standard relativi alla pompa di calore inseriti risultino non corretti
53	Stufe, caminetti, ecc. - valore di rendimento certificato	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui il valore di rendimento certificato di stufe, caminetti, ecc. si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
54	Cogeneratore - efficienza termica e elettrica utili	-	-	X	8	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori di efficienza termica ed elettrica nominali relativi al cogeneratore si discostino di un valore superiore a $\pm 30\%$
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA						
55	Codice catasto impianto termico	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il codice catasto relativo all'impianto di climatizzazione estiva risulti non corretto
56	Tipo di generatore	-	X	X	8	ERRORE FORMALE e SOSTANZIALE: nel caso in cui il tipo e il numero di generatori inseriti risultino non corretti
57	Potenza termica utile generatore	-	-	X	3	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la potenza nominale del/dei generatore/i si discosti/no di un valore superiore a $\pm 30\%$
58	Combustibile	-	X	-	-	ERRORE FORMALE: nel caso in cui il/i combustibile/i sia/no differente/i rispetto a quello/i realmente utilizzato/i
59	Pompa di calore – EER	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui l'EER relativo alla pompa di calore si discosti di un valore superiore a $\pm 10\%$
60	Pompa di calore – temperature in condizioni standard	-	-	X	4	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori di temperatura in condizioni standard relativi alla pompa di calore inseriti non siano corretti
61	Presenza/ Assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui le sole informazioni relative a presenza/assenza dell'impianto siano errate (anche nel caso in cui l'impianto sia presente ma non sia effettivamente a servizio dell'unità immobiliare)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO						
62	Superficie pannelli FV	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie dei pannelli

						fotovoltaici si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
63	Orientamento e inclinazione pannelli FV rispetto all'orizzontale	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi l'orientamento e/o all'inclinazione dei pannelli FV si discostino di un valore superiore a $\pm 20\%$
64	Ripartizione impianto FV asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o interi edifici	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la ripartizione dell'impianto fotovoltaico si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
65	Presenza/ Assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui le sole informazioni relative a presenza/assenza dell'impianto siano errate (anche nel caso in cui l'impianto sia presente ma non sia effettivamente a servizio dell'unità immobiliare)
66	Energia prodotta	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la quantità di energia prodotta inserita si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
EOLICO E ALTRE FONTI RINNOVABILI						
67	Potenza installata	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi alla potenza dell'impianto si discostino di un valore superiore a $\pm 20\%$
68	Ripartizione impianto asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o interi edifici	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la ripartizione dell'impianto si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
69	Presenza/ Assenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui le sole informazioni relative a presenza/assenza dell'impianto siano errate (anche nel caso in cui l'impianto sia presente ma non sia effettivamente a servizio dell'unità immobiliare)
SOLARE TERMICO						
70	Tipo di collettore	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui vi siano errori nel tipo di collettore inserito
71	Orientamento e inclinazione pannelli solari termici rispetto	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi l'orientamento e/o all'inclinazione dei pannelli solari termici si discostino di un valore superiore a $\pm 20\%$

	all'orizzontale					
72	Superficie collettori	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la superficie dei pannelli solari termici si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
73	Ripartizione impianto solare termico asservito a più unità immobiliari, parti di edificio o interi edifici	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la ripartizione dell'impianto solare termico si discosti di un valore superiore a $\pm 20\%$
74	Accumulo	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i dati relativi all'accumulo (es: volume, tipologia, ecc.) risultino non corretti
ILLUMINAZIONE						
75	Presenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui, seppur in presenza di un impianto di illuminazione, la sezione non sia stata compilata per gli edifici con destinazione d'uso non residenziale
76	Potenza installata	-	-	X	5	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la potenza installata inserita si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
TRASPORTO DI PERSONE O COSE						
77	Presenza impianto	X	-	-	-	GRAVE ERRORE: nel caso in cui, seppur in presenza di un impianto di trasporto di persone o cose, la sezione non sia stata compilata per gli edifici con destinazione d'uso non residenziale
78	Portata	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui la portata inserita si discosti di un valore superiore a $\pm 30\%$
79	Corse	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori relativi alle corse inseriti si discostino di un valore superiore a $\pm 30\%$
80	Dislivello	-	-	X	2	ERRORE SOSTANZIALE: nel caso in cui i valori relativi al dislivello inseriti si discostino di un valore superiore a $\pm 30\%$

MARIO SORSOLONI

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 13/10/2017 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO